Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
G. Beschi, C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Anselmo Castelli, Cristiano Corghi, Alessandro Pratesi, Stefano Zanon

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, L. Dall'Oca, A. Dal Ponte, S. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, G. Campisi, L. Cellini, C. Corghi, S. Crocetta, C. De Stefanis, P. Di Marino, C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr, A. Guerra, M. Lenzarini, A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi, S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto, L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Tiber Spa
Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 2.01.2024

RATIO Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 1/2024

Editoriale - Città del telegrafo e orizzonte tecnologico **3**

Il Notaio consiglia - Legittimità delle clausole antistallo (Cass., sent. 22375/2023) **4**

Ultime notizie dalla banca - Clausole abusive - L'illegittima ritenzione delle somme da parte della Banca **5**

Notizie in breve **6**

Società di capitali

Diritto societario - Diritto di opzione e modalità di esercizio **8**

Operazioni straordinarie

Scissione - Casi pratici e questioni problematiche della scissione mediante scorporo **11**

Contratti d'impresa

Banca - Contratto di sconto bancario **16**

Temi professionali

Crisi d'impresa - Ruolo del Notaio nell'accesso delle società agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza **20**

Gestione d'impresa

Amministrazione - Riforma del Codice della proprietà industriale: principali novità **24**

- Sfratto per morosità anche per l'affitto d'azienda: una questione aperta **28**

Diritto fallimentare

Procedure	- Prededuzione negata per i compensi dell'Advisor	**32**
Pignoramento	- Preliminare di vendita, ipoteca e pignoramento: chi prevale?	**36**

Impresa e fisco

Trust	- Trust interposto	**38**

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	**46**
Quesito Agenzia Entrate	- Trasferimento d'azienda non soggetto ad Iva	**48**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi nei contenuti della presente pubblicazione.
Nonostante la cura dei contenuti né l'Editore né la Direzione possono assumersi la responsabilità per le conseguenze operative derivanti dall'utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca dati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - **privacy@gruppocastelli.com**
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy**

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

DIRITTO SOCIETARIO | società di capitali

DIRITTO DI OPZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 2441, 2481-bis c.c.

Il diritto di prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. In ambito societario rappresenta il diritto riconosciuto agli azionisti che prevede l'esercizio della prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale. È un istituto che assicura all'azionista la possibilità di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione all'interno della società. Esso è, infatti, proporzionale al numero di azioni possedute antecedentemente alla assunzione della delibera di aumento del capitale sociale. Qualora l'azionista non intenda esercitare tale diritto, potrà cederlo sul mercato contro il pagamento del prezzo determinato dalla domanda e dall'offerta che si formerà nel mercato dei diritti di opzione. Tale operazione ha come conseguenza che la spettanza a partecipare alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, correlato alla circolazione del diritto di opzione, si trasmette dal socio cedente il diritto al terzo cessionario del diritto stesso.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI COINVOLTI

- ⇨ Concedente ⇨ Il soggetto che concede il diritto di prelazione.
- ⇨ Beneficiario ⇨ Il titolare del diritto di prelazione.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

⇨
- L'esercizio di tale diritto, riconosciuto ai soci della Spa e delle Srl, è regolato, rispettivamente, dagli artt. 2441 e 2481-bis c.c. Per le **società per azioni**, l'art. 2441 c.c. prevede:
  - le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
  - l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società;
  - per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel Registro delle Imprese;
  - coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate;
  - se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti;
  - non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto.

⇨
- Per le **società a responsabilità limitata**, l'art. 2481-bis c.c. prevede:
  - in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute; l'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
  - la decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo, le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
  - tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto;
  - la decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Aggiornato al 2.01.2024 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DI OPZIONE E DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE

- In ambito societario il diritto di opzione è tipico delle sole S.p.a. ed è regolato dall'art. 2441 c.c.
- Per le S.r.l., invece, non è previsto un diritto di opzione sulle quote ma un diritto di sottoscrizione. Tale diritto è esercitabile a condizione che nello statuto venga inserita una specifica previsione.

LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE NELLE S.P.A.

- La limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto di opzione è regolato dal summenzionato art. 2441 c.c.:
  - il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura;
  - nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
  - le ragioni dell'esclusione o della limitazione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali;
  - quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale;
  - le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;
  - la relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
  - entro 15 giorni, il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;
  - il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2441, c. 4 c.c. la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-ter, c. 3 c.c. devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione;
  - la deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre;
  - con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 2.01.2024
Riproduzione vietata

LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE NELLE S.R.L.

- Per tale formula societaria non è prevista una causa, generica o specifica, nella quale sia possibile limitare o escludere il diritto di sottoscrizione.
- La norma ammette che nell'atto costitutivo possa essere previsto che l'aumento sia eseguito attraverso offerte di quote di nuova emissione a terzi, consentendo, però, il diritto di recesso ai dissenzienti. Sicché, per poter porre delle limitazioni, ossia escludere il diritto di opzione per tale formula societaria, è necessario, oltre all'inserimento di una specifica clausola nello statuto sociale, che l'esclusione sia prevista ed approvata nella delibera di aumento del capitale sociale.
- Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2481-bis, c. 1 c.c., la possibilità di escludere il diritto di sottoscrizione è priva di efficacia qualora l'aumento di capitale sia stato determinato dall'esigenza di una sua ricostruzione in seguito alla riduzione per perdite al di sotto del minimo legale.

Esempio

La società Alfa possiede un capitale sociale di € 100.000, così suddiviso:

Socio	% c.s.	Valore part.	Val. unit. azione	N. azioni	Diritto opz.
Rossi	10%	10.000	€ 1	10.000	10%
Verdi	20%	20.000	€ 1	20.000	20%
Bianchi	40%	40.000	€ 1	40.000	40%
Tizio	10%	10.000	€ 1	10.000	10%
Caio	20%	20.000	€ 1	20.000	20%

Esempio

- L'assemblea dei soci delibera di aumentare il capitale sociale di € 80.000.
- Ogni socio, avendo un diritto di opzione pari alla propria quota di partecipazione, in caso di esercizio di tale diritto vedrebbe invariata la propria quota di partecipazione al capitale:

Socio	% c.s.	Valore part.	Val. unit. azione	N. azioni	Diritto opz.
Rossi	10%	18.000	€ 1	18.000	10%
Verdi	20%	36.000	€ 1	36.000	20%
Bianchi	40%	72.000	€ 1	72.000	40%
Tizio	10%	18.000	€ 1	18.000	10%
Caio	20%	36.000	€ 1	36.000	20%

Esempio

- Diversamente, qualora uno dei soci volesse cedere il diritto di opzione allo stesso spettante, si avrebbe una diversa ripartizione del capitale sociale.
- Riprendendo l'esempio di cui sopra, si potrebbe ipotizzare che il socio Verdi non è intenzionato ad esercitare tale diritto e lo ceda, in parti uguali, ai restanti soci. Appare opportuno precisare che tale scelta da parte del socio Verdi influirà negativamente sul suo pacchetto di azioni come da prospetto che segue:

Socio	% c.s.	Valore part.	Val. unit. azione	N. azioni	Diritto opz.
Rossi	10%	22.000	€ 1	22.000	12,22%
Verdi	20%	20.000	€ 1	36.000	11,12%
Bianchi	40%	76.000	€ 1	76.000	42,22%
Tizio	10%	22.000	€ 1	22.000	12,22%
Caio	20%	40.000	€ 1	40.000	22,22%

Aggiornato al 2.01.2024 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata